

Stato civile

DOVE RIVOLGERSI

Comune di Sant'Antonio di Gallura Servizi Demografici

Piazza Matteo Ruzittu n°1

Orario: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30;

lunedì pomeriggio 15,30 –18,00

COME CONTATTARCI

Numero di telefono: 0799147546 0979147548

Numero reperibilità da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per le denunce di morte il sabato la domenica e i giorni festivi 3488114019

Email: m.careddu@comune.santantoniodigallura.ot.it – m.pileci@comune.santantoniodigallura.ot.it

Posta certificata: demografico.santantoniodigallura@pec.comunas.it

STATO CIVILE

La registrazione degli eventi fondamentali della vita di un cittadino nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte è di competenza dell'Ufficiale di stato civile.

L'ufficiale di stato civile esercita le seguenti funzioni:

1. riceve le informazioni necessarie a formare o trascrivere gli atti concernenti lo stato civile;
2. custodisce e conserva i registri e qualunque atto che agli stessi si riferisce;
3. rilascia gli estratti ed i certificati che riguardano lo stato civile.

Si tratta di funzioni di competenza statale proprie del Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo che, in genere, delega un impiegato comunale che ha i requisiti necessari.

Lo Stato Civile si occupa di tutti gli eventi che si verificano sul territorio italiano e, in parte, all'estero, quando riguardano cittadini Italiani.

L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a seguire le istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno. La vigilanza sugli Uffici dello stato civile spetta al Prefetto.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

È la registrazione amministrativa della nascita di una persona

La dichiarazione di nascita può essere resa nel caso di genitori uniti in matrimonio:

- da uno dei due genitori
- da un loro procuratore speciale,
- dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto (solo per gravi impedimenti dei genitori)

nel caso di genitori non uniti in matrimonio:

- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
- dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto "rispettando l'eventuale volontà della madre di NON essere nominata".

Quando e dove

Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori;

entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

Documenti da presentare

Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto

Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.

Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata (per evitare di compiere errori nella redazione dell'atto).

Per i genitori stranieri, non in possesso di carta d'identità, occorre il passaporto e/o il permesso di soggiorno.

Costo

Nessuno

Tempi di rilascio

La registrazione della dichiarazione viene fatta al momento della dichiarazione.

Altre informazioni

La dichiarazione di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso.

Modalità

E' importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile, per fornire le informazioni necessarie, con anticipo di almeno un mese rispetto alla data prevista per il matrimonio. Sarà cura dell'ufficio competente procurarsi la documentazione necessaria. In tale sede, in caso di matrimonio civile, viene concordata la data del matrimonio e indicata la scelta del regime patrimoniale. Il conseguente atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi. Il certificato di eseguite pubblicazioni è rilasciato a partire dal quarto giorno successivo alla affissione, ed è valido 180 giorni.

Requisiti

Aver compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Essere (almeno uno degli sposi) residenti a Sant'Antonio di Gallura

Documenti da presentare

Per il matrimonio religioso la richiesta di pubblicazione viene presentata a cura del Parroco o del Ministro di culto.

Lo straniero che intende contrarre matrimonio deve presentare il nullaosta al matrimonio previsto dall'art.116 C.C. rilasciato dalla competente autorità consolare.

Documenti di identità validi degli sposi che non siano residenti nel comune.

Costo

Marca da bollo da € 16,00 per l'atto di pubblicazione (due marche se gli sposi sono residenti in comuni diversi).

MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del procedimento di pubblicazione (12° giorno dalla stessa, o qualche giorno dopo nel caso di pubblicazione anche in altro Comune) e non oltre il 180° giorno dall'inizio della pubblicazione (trascorso tale periodo, la pubblicazione si considera come non avvenuta).

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o da un suo delegato, alla presenza degli sposi e dei testimoni maggiorenni, nell'aula consiliare sita presso il Centro di aggregazione sociale. La data e l'orario della celebrazione vanno concordati con il celebrante e con l'Ufficio di Stato Civile.

Con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, i nubendi devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile:

dati anagrafici e di residenza dei testimoni (che non devono essere più di due)

scelta della comunione o della separazione dei beni nei rapporti patrimoniali. In mancanza di scelta il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali tra i coniugi è la comunione dei beni.

Norme di riferimento

- artt. 84-113 Codice Civile;

- art. 63-70 DPR 396/2000

UNIONI CIVILI

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Possono costituire una unione civile le persone maggiorenni, dello stesso sesso, che non si trovino in una delle seguenti condizioni impeditive:

- sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- interdizione per infermità di mente;
- sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;
- condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La costituzione dell'unione civile avviene mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Il relativo procedimento consta di due fasi:

- nella prima fase gli interessati presentano all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta la richiesta, che viene formalizzata in un processo verbale, di voler costituire una unione civile tra persone dello stesso sesso;
- nella seconda fase gli interessati si presentano davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione formale di costituzione dell'unione civile. Tale dichiarazione viene iscritta nel registro delle unioni civili alla stregua di quanto avviene per gli atti di matrimonio.

All'atto della presentazione della richiesta di costituzione dell'unione, ciascuna delle parti deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
- l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge.

Non è necessario che gli interessati producano documenti, ad eccezione dello straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile il quale deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile provvede alla verifica delle dichiarazioni rese dalle parti ed all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, le parti, nel giorno indicato nel processo verbale sopra citato, si presentano personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni maggiorenni, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile dà lettura dei commi 11 e 12 della legge n. 76/2016. Contestualmente a tale dichiarazione, possono altresì:

- stabilire che una delle parti assuma, per la durata dell'unione, il cognome dell'altra, antepoendolo o pospoendolo al proprio. Il nuovo cognome non viene annotato nell'atto di nascita dell'interessato né viene registrato nella scheda anagrafica individuale;
- scegliere il regime patrimoniale con il quale intendono disciplinare il loro rapporto.

Secondo le disposizioni contenute nel codice civile la celebrazione deve avvenire nella casa comunale. Solamente qualora una o entrambe le parti siano oggettivamente impossibilitate ad accedere agli uffici comunali, il sindaco, unitamente al segretario comunale, si recherà presso il luogo in cui si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione. In tal caso è necessaria la presenza di due testimoni.

L'unione civile si scioglie:

- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c) d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;

per rettificazione di attribuzione di sesso.

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale principio non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge n. 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983 ed in generale a quanto previsto in materia di adozione.

Riferimenti normativi

L. N. 76 del 20/05/2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

DPCM N. 144 del 23/07/2016 - Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

D.LGS. N. 5 DEL 19/01/2017 - Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

D.LGS. N. 6 DEL 19/01/2017 - Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

D.LGS. N. 7 DEL 19/01/2017 - Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

DIVORZIO

A partire dall'11/12/2014, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 162/2014, è prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:

1. separazione personale,
2. divorzio (cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio),
3. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Requisiti.

Assenza di figli (della coppia) minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Condizioni

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il divieto di conclusione, nell'accordo sottoscritto di fronte all'ufficiale di stato civile, di "patti di trasferimento patrimoniale" riguarda esclusivamente operazioni economiche e finanziarie produttive di effetti traslativi di diritti reali. Vale a dire non è possibile il trasferimento di denaro che comporti quindi un aumento di patrimonio di uno dei due coniugi, ma l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile), si configura come un accordo negoziale, quindi è ammesso.

Come si fa

I coniugi, con l'assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all'ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi. In allegato

in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

I coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi (rimane escluso il caso di modifica delle condizioni della separazione o divorzio) sono riconvocati dall'ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell'accordo iniziale.

Costi

Al momento dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

Riferimenti normativi

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162

Circolari del Ministero dell'Interno:

n. 16/2014

n. 19/2014

n. 21/2014

n. 6/2015

Legge 6 maggio 2015, n. 55

DENUNCIA DI MORTE

La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona. La denuncia deve essere effettuata presso il Comune in cui è avvenuto l'evento

Modalità

La denuncia di morte può essere resa da uno dei congiunti, da un delegato dei congiunti, da una persona convivente con il defunto, dal personale delle onoranze funebri o in mancanza, da persona informata del decesso.

La denuncia deve avvenire, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento

Documenti da presentare per il rilascio del permesso di trasporto salma e di seppellimento:

- certificato rilasciato dal medico che ha accertato il decesso
- scheda statistica compilata dal medico curante o dal medico necroscopo.
- certificato del medico necroscopo, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio

Trasporto della salma

Il personale delle onoranze funebri che si occupa del trasporto della salma deve presentare apposita domanda sia che il trasporto debba avvenire all'interno del territorio comunale con sepoltura nei cimiteri di Sant'Antonio, Priatu o San Giacomo, sia che il trasporto debba avvenire fuori dal territorio comunale.

In quest'ultimo caso è necessario il certificato sanitario per il trasporto di salma fuori comune e la compilazione del verbale di sigillo e consegna feretro da parte dei tecnici della prevenzione della ASL competente.

Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri – sia all'interno del territorio comunale che verso altri comuni – sono soggette all'imposta di bollo, come pure le relative istanze.